



**PLUS 21** PIANO LOCALE UNITARIO DEI SERVIZI

COMUNI DI MONASTIR, MONSERRATO, NURAMINIS, QUARTUCCIU, SELARGIUS, SESTU, SETTIMO SAN PIETRO, USSANA  
ATS SARDEGNA

**Comune di Sestu**  
**Città Metropolitana di Cagliari**

**Settore Affari Generali, Organi Istituzionali, Appalti e Contratti, Politiche Sociali**  
**Servizio Politiche Sociali**

**CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE**  
**PER L’AFFIDAMENTO TRAMITE ACCORDO QUADRO DEL**  
**SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO**  
**DETERMINATO DURATA 4 ANNI**  
**CIG: 9554616E8A**

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
Dott.ssa Sandra Licheri

## INDICE

- Art. 1 - Oggetto e finalità dell'accordo quadro*
- Art. 2 - Durata e valore dell'accordo quadro*
- Art. 3 - Profilo professionale e inquadramento contrattuale*
- Art. 4 - Criterio di aggiudicazione dell'accordo e dei singoli contratti specifici*
- Art. 5 - Forma dell'accordo e dei contratti di appalto derivanti*
- Art. 6 - Direttore dell'esecuzione del contratto*
- Art. 7 - Esecuzione delle prestazioni*
- Art. 8 - Modalità organizzative ed effettuazione del servizio*
- Art. 9 - Obblighi e responsabilità dell'agenzia aggiudicataria*
- Art. 10 - Obblighi dell'ente appaltante*
- Art. 11 - Divieto di subappalto e di cessione del contratto. - Cessione d'azienda.*
- Art. 12 - Domicilio dell'aggiudicatario della procedura di accordo quadro, suo rappresentante e referente aziendale*
- Art. 13 - Modalità di ordinazione degli interventi all'interno dell'accordo quadro*
- Art. 14 - Norme per la misurazione e valutazione delle prestazioni*
- Art. 15 - Clausola sociale*
- Art. 16 - Consegna e inizio delle prestazioni*
- Art. 17 - Ultimazioni delle prestazioni*
- Art. 18 - Corrispettivo*
- Art. 19 - Revisione e adeguamento prezzi*
- Art. 20 - Modalità di fatturazione e pagamento*
- Art. 21 - Tracciabilità dei flussi finanziari*
- Art. 22 - Cessione del credito*
- Art. 23 - Controlli e verifiche*
- Art. 24 - Provvedimenti disciplinari e anticorruzione*
- Art. 25 - Riservatezza*
- Art. 26 - Cauzione*
- Art. 27 - Assicurazioni a carico dell'impresa*
- Art. 28 - Inadempienze e penalità*
- Art. 29 - Sospensione del servizio, recesso e risoluzione del contratto*
- Art. 30 - Tribunale competente*
- Art. 31 - Accesso agli atti dell'accordo quadro e degli appalti specifici*
- Art. 32 - Trattamento dati personali*
- Art. 33 - Responsabile del procedimento*
- Art. 34 - Osservanza del capitolato, leggi e regolamenti*

### **Allegati:**

- C.C.N.L. comparto "Funzioni Locali" 2019-2021, sottoscritto il 16 novembre 2022
- Elenco operatori attualmente impiegati dal contraente uscente

### **Art. 1 - Oggetto e finalità dell'accordo quadro**

Il presente progetto riguarda la conclusione di un accordo quadro con un singolo operatore economico ai sensi dell'art. 54, c. 3 del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti) in base al quale affidare, mediante la successiva conclusione di singoli contratti specifici, il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, in forma singola o plurima, necessari alle attività della stazione appaltante.

Il ricorso alla somministrazione di lavoro flessibile trova fondamento nella sussistenza di ragioni di carattere temporaneo riferibile alle attività del servizio Home Care Premium 2022-2025 delegate per il medesimo periodo dal Plus21 al Comune di Sestu.

Il servizio sopraindicato sarà descritto in dettaglio nel seguito del presente capitolato di accordo quadro e nei suoi allegati.

Il presente capitolato stabilisce:

- la tipologia di prestazioni affidabili;
- la durata dell'accordo quadro;
- il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidate le prestazioni contemplate.

Le prestazioni affidabili consistono in ogni attività che garantisca il perfetto e continuo approvvigionamento delle prestazioni oggetto dell'accordo.

Il presente capitolato stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell'accordo quadro e che regoleranno i successivi contratti derivanti dall'accordo.

Con la conclusione dell'accordo quadro, l'impresa aggiudicataria si impegna ad assumere le prestazioni che successivamente saranno richieste ai sensi del presente capitolato, entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell'accordo stesso.

**La conclusione dell'accordo quadro non impegna in alcun modo la stazione appaltante ad affidare le prestazioni sino alla concorrenza dell'importo massimo definito dall'accordo stesso.**

Le prestazioni successivamente affidate saranno remunerate mediante l'applicazione del ribasso unico percentuale offerto in sede di gara per l'affidamento dell'accordo quadro.

I prezzi contrattuali determinati come sopra si intendono accettati pienamente dall'Impresa a tutto suo rischio in base ai propri calcoli, indagini e stime ed a seguito dello studio e della valutazione da parte sua della tipologia delle prestazioni da eseguire, e tenuto conto della situazione e di ogni altro elemento che in qualsiasi modo potrebbe influire sull'onerosità dei medesimi. I prezzi si intendono comprensivi di tutte le spese afferenti alle prestazioni oggetto dell'accordo.

Le prestazioni derivanti dall'accordo quadro saranno commissionate attraverso successivi contratti che potranno essere siglati con la forma di scrittura privata oppure scambio di lettere firmate per accettazione da parte dell'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro.

La sottoscrizione del presente capitolato di accordo quadro da parte dell'operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano l'accordo quadro.

Il servizio si caratterizza come "somministrazione di lavoro temporaneo a tempo determinato" per le figure professionali di cui al vigente C.C.N.L. comparto "Funzioni Locali", da impiegare per le necessità di carattere temporaneo del Comune di Sestu (d'ora in poi C.C.N.L. Enti Locali) e in particolare:

- il Comune di Sestu provvederà a comunicare alla ditta aggiudicataria del servizio gli eventuali nuovi CCNL (nazionale e/o decentrato integrativo) che dovessero essere stipulati nell'arco della vigenza del rapporto contrattuale;
- i prestatori di lavoro saranno adibiti alle mansioni, previste per le corrispondenti qualifiche come da C.C.N.L. sopracitati e per le tipologie di utilizzo previste dalla vigente normativa in materia;
- il servizio richiesto dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, in conformità a quanto previsto dal presente Capitolato e dalla normativa in materia e nel rispetto delle modalità sotto riportate;

- l'impresa aggiudicataria sarà individuata tra le Agenzie per il lavoro di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 276/2003 iscritte alla sez. I dell'Albo istituito presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, relativa alle "Agenzie di somministrazione di lavoro di tipo c.d. generalista" ed in possesso di apposita autorizzazione all'esercizio delle attività;
- il personale somministrato dovrà essere retribuito dall'Agenzia Aggiudicataria con lo stesso trattamento economico previsto per il personale dipendente di pari livello della stazione appaltante utilizzatrice, a parità di mansioni svolte, compresa l'erogazione dei buoni pasto di pari valore a quelli previsti per il personale della Stazione Appaltante stessa.

## **Art. 2 - Durata e valore dell'accordo quadro**

L'accordo quadro avrà durata di anni 4 (quattro) a decorrere dalla firma dell'accordo. Esso si concluderà comunque nel caso in cui la stazione appaltante abbia affidato prestazioni per l'importo massimo previsto. Alla scadenza del suddetto termine l'accordo si intenderà comunque risolto indipendentemente dalla quota di prestazioni affidate all'operatore economico senza necessità di corresponsione di alcuna forma di indennizzo allo stesso.

L'importo massimo del costo del servizio attivabile con singoli contratti specifici nel periodo di validità dell'accordo quadro ammonta a Euro **667.541,04 comprensivo del margine d'agenzia quantificato in una percentuale pari al 14% del costo del lavoro** (oltre IVA applicata sul margine di agenzia). Il costo del servizio è dato dalla somma del costo del lavoratore, comprensivo dei contributi Forma.Temp ed Ebitemp, e del margine di Agenzia.

Il valore complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 35 del Codice, è di € 667.541,04 (oltre IVA applicata sul margine di Agenzia).

Tale importo **è da ritenersi completamente indicativo e non vincolante per la stazione appaltante**; lo stesso non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale ma il solo valore preso in considerazione, quale valore massimo stimato al netto dell'IVA, del complesso dei contratti specifici previsti durante l'intera durata dell'accordo quadro.

## **Art. 3 - Profilo professionale ed inquadramento contrattuale**

I prestatori di lavoro somministrato dovranno essere inquadrati nei profili professionali di:

- Assistenti Sociali - Ctg D1;
- Istruttori Amministrativi contabili - Ctg C1

con attribuzione del trattamento giuridico ed economico previsto rispettivamente per la categoria "D1" e "C1" dello "CCNL Enti Locali", o l'equivalente previsto dal vigente "CCNL Enti Locali" stipulato in data 16 novembre 2022.

Le mansioni riconducibili a detti profili professionali sono acclarate nella declaratoria di cui all'allegato A del Regolamento per l'accesso agli impieghi del Comune di Sestu modificato da ultimo con deliberazione di Giunta Comunale n.173 del 19/11/2020, come di seguito riportate:

### **Assistente Sociale Ctg D1**

"Possiede elevate conoscenze specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la laurea di primo livello (L) od il diploma di laurea vecchio ordinamento (DL)) ed un grado d'esperienza pluriennale, con frequente necessità d'aggiornamento, svolge attività con contenuto tecnico, gestionale o direttivo, con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi/amministrativi. È richiesta l'iscrizione all'Albo professionale.

Le attività possono essere caratterizzate da elevata complessità dei problemi da affrontare, basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili. Le relazioni organizzative interne sono di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella d'appartenenza; quelle esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto, anche con rappresentanza istituzionale e relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziali."

L'attribuzione ai lavoratori dipendenti somministrati della qualifica-mansione di "Assistente Sociale" presuppone il possesso da parte dei medesimi dei requisiti previsti dalla Legge per tale qualifica-mansione.

### **Istruttore Amministrativo Contabile Ctg C1**

“Possiede approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con il diploma di maturità) e un grado d’esperienza pluriennale, con necessità d’aggiornamento, le attività svolte hanno contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi, con media complessità dei problemi da affrontare, basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili. Ha relazioni interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori dell’unità organizzative d’appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto, relazioni con l’utenza di natura diretta, anche complesse, e negoziale.

Svolge attività di carattere istruttorio predisponendo conseguentemente atti e provvedimenti attribuiti alla sua competenza, elaborando a questo fine dati ed informazioni, anche di natura complessa, utilizzando strumenti e procedure informatiche, sia nel campo amministrativo che in quello economico-finanziario, adempimenti che possono comportare d’operare sia in campo fiscale che previdenziale ed assicurativo, curando i rapporti con i relativi uffici od istituti.”

L’attribuzione ai lavoratori dipendenti somministrati della qualifica-mansione di “Istruttore Amministrativo Ctg C” presuppone il possesso da parte dei medesimi dei requisiti previsti dalla Legge per tale qualifica- mansione.

#### **Art. 4 - Criterio di aggiudicazione dell’accordo e dei singoli contratti specifici**

L’accordo quadro sarà stipulato con l’operatore economico che avrà presentato la miglior offerta. Il criterio di selezione delle offerte è quello **dell’offerta economicamente più vantaggiosa**.

I singoli contratti specifici derivanti dall’accordo quadro saranno affidati alle condizioni tecniche ed economiche dello stesso e potranno avere importo variabile di qualsiasi entità rispetto all’importo complessivo stimato per l’accordo.

Il Comune procederà, sulla base delle effettive esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla richiesta all’Agenzia Aggiudicataria delle singole forniture di Lavoro entro la data ultima di durata del Contratto di accordo quadro. I singoli contratti specifici attivati entro la data ultima di validità dell’accordo quadro termineranno alla loro scadenza naturale, indipendentemente dalla data di scadenza del contratto di accordo quadro.

#### **Art. 5 - Forma dell’accordo e dei contratti di appalto derivanti**

Il contratto di accordo quadro sarà stipulato nella forma dell’atto pubblico amministrativo dopo che l’aggiudicazione sarà divenuta efficace ai sensi dell’art. 32, c. 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi e dopo che siano trascorsi i termini di cui all’art. 32, c. 9 del medesimo decreto.

Ai fini della stipula del contratto di accordo quadro, la ditta aggiudicataria dovrà depositare alla stazione appaltante tutta la documentazione richiesta entro i termini che saranno definiti nella lettera di aggiudicazione.

Qualora l’Aggiudicatario nel termine assegnatogli non ottemperi a quanto sopra richiesto, la stazione appaltante revoca l’aggiudicazione, procede, ai sensi dell’art. 93 comma 6 del D. Lgs. n. 50 del 2016, all’incameramento del deposito cauzionale e attua le procedure previste dalla normativa in vigore.

Fanno parte integrante del contratto di accordo quadro i seguenti documenti:

- 1) il presente Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale con relativi allegati;
- 2) l’offerta tecnica presentata dalla ditta aggiudicataria;
- 3) l’offerta economica.

I singoli contratti derivanti dal presente accordo quadro saranno costituiti da singoli ordinativi emessi dalla stazione appaltante, che saranno comunicati via PEC all’indirizzo indicato dalla ditta aggiudicataria; da tale data decorreranno i termini di avvio del lavoratore indicati nell’offerta tecnica dall’aggiudicatario, che non potranno essere superiori a quelli indicati nel presente capitolato. La ditta aggiudicataria deve firmare l’ordine per accettazione e ritrasmetterlo alla stazione appaltante via PEC.

Ai sensi dell’art. 32, c. 10 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi non trova applicazione il termine dilatorio di 35 giorni per l’affidamento delle singole prestazioni in forza di contratti specifici e pertanto le singole prestazioni potranno avere inizio subito dopo la comunicazione di aggiudicazione del contratto specifico o firma da parte della ditta appaltatrice del contratto stesso.

Tutti gli oneri, compresi quelli di natura tributaria, connessi alla stipula del contratto di accordo quadro sono a carico dell’Impresa aggiudicataria.

#### **Art. 6 - Direttore dell'esecuzione del contratto.**

Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso. In quest'ultima ipotesi, il responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione.

Il direttore dell'esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.

La ditta appaltatrice è tenuta a conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso dell'appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dal medesimo Direttore.

Il nominativo del direttore dell'esecuzione è comunicato tempestivamente all'Agenzia aggiudicataria.

#### **Art. 7 - Esecuzione delle prestazioni**

Le prestazioni oggetto dell'accordo quadro e dei singoli contratti specifici derivanti dallo stesso debbono essere eseguite presso i locali che saranno indicati dal Comune di Sestu.

Tutte le prestazioni oggetto dell'accordo quadro devono essere svolte da personale dell'Agenzia aggiudicataria in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, in conformità alle disposizioni ricevute e con l'osservanza delle norme del presente Capitolato. Per i lavoratori somministrati la stazione appaltante si atterrà alla normativa vigente in materia.

L'operatore economico aggiudicatario deve uniformarsi per quanto attiene ai propri dipendenti rigorosamente alla normativa vigente in materia di lavoro, d'infortuni sul lavoro, d'igiene, di previdenza sociale, restando la stazione appaltante completamente esonerata da qualsiasi responsabilità in merito e, in particolare, per eventuali incidenti o sinistri avvenuti durante le prestazioni. L'appaltatore deve osservare tutti gli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

Tutte le prestazioni dovranno essere svolte a regola d'arte con assunzione di piena responsabilità da parte della agenzia appaltatrice, nei modi e tempi indicati nel presente capitolato, nell'accordo quadro e/o nel disciplinare di gara.

Il personale somministrato dovrà entrare in servizio nei termini che saranno indicati nell'offerta tecnica dall'aggiudicatario, che in ogni caso non saranno superiori a cinque giorni dalla data dell'ordine.

#### **Art. 8 - Modalità organizzative ed effettuazione del servizio**

Il servizio dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, in conformità a quanto previsto dall'Accordo Quadro di cui al presente capitolato e dalla normativa in materia e nel rispetto delle seguenti modalità:

a) le prestazioni richieste potranno essere svolte dal lunedì al sabato per un monte ore complessivo pari a quello indicato nel singolo ordine di fornitura e previa determinazione dell'articolazione oraria del Responsabile del Settore Politiche Sociali del Comune di Sestu;

b) il lavoratore somministrato è sottoposto ad un periodo di prova, nei termini e con le modalità stabilite nel contratto collettivo delle società di somministrazione di lavoro temporaneo. Il Comune di Sestu si riserva la facoltà, previa assunzione di un provvedimento motivato, di richiedere la sostituzione del personale, nei tempi stabiliti dal periodo di prova del sopraccitato CCNL;

c) il prestatore di lavoro somministrato dovrà svolgere la propria attività secondo le istruzioni impartite dal Responsabile del Settore competente, per l'esecuzione e la disciplina del rapporto di lavoro ed è tenuto all'osservanza di tutte le norme di legge e del contratto collettivo applicato ai lavoratori del Comune di Sestu. Al momento della sottoscrizione del contratto il lavoratore somministrato dovrà dichiarare l'assenza di conflitti di interesse anche potenziali e nel periodo di vigenza del contratto dovrà dichiarare la sussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto e, previa valutazione con il Responsabile del Settore, astenersi da tali attività;

d) l'orario di lavoro di ogni singolo lavoratore potrà essere a tempo pieno (36 ore settimanali) o part-time, secondo l'articolazione oraria funzionale alle necessità del Comune di Sestu. Non è consentita l'effettuazione di ore di lavoro straordinario e le ferie maturate nel corso del rapporto di lavoro devono essere obbligatoriamente godute entro la data di cessazione prevista;

e) ai lavoratori somministrati si applicano tutte le norme in tema di responsabilità applicabili ai dipendenti del Comune di Sestu. I prestatori di lavoro devono rispettare le norme di legge e regolamenti inerenti il servizio assegnato con particolare riferimento al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sestu e al piano triennale di prevenzione della corruzione reperibile sul sito istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente";

f) le assenze programmate, identificabili in ferie ordinarie e permessi, dovranno essere notificate in tempo utile, secondo la programmazione richiesta dall'organizzazione dell'ente. Resta a carico esclusivo dell'aggiudicatario ogni altra assenza retribuita effettuata da parte del prestatore di lavoro, prevista da vigenti disposizioni di legge o contrattuali quali in via esemplificativa e non esaustiva: malattia, infortunio, permessi elettorali, permessi per motivi di studio, permessi sindacali e per matrimonio;

g) il lavoratore ha diritto di prestare la propria opera per l'intero periodo di assegnazione, salvo il mancato superamento del periodo di prova o la sopravvenienza di una giusta causa di recesso o sostituzione: in tal caso l'aggiudicatario avrà diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo solo per le ore di lavoro effettivamente rese sino all'interruzione.

h) entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta scritta dell'ente, l'Agenzia si impegna ad avviare un nuovo lavoratore nel caso di interruzione dell'utilizzo del precedente, per mancato superamento della prova o per giusta causa: il lavoratore sostituito non potrà essere in seguito nuovamente avviato dall'Agenzia di lavoro salva espressa richiesta del Committente. L'Agenzia si impegna alla sostituzione entro 2 (due) giorni dalla richiesta dell'ente nel caso di assenza per qualsiasi altra motivazione (malattia, infortunio, congedi ordinari e straordinari, etc.). Il verificarsi di tali fattispecie non comporta in alcun modo un aggravio di costi in capo al Comune di Sestu in quanto l'offerta presentata dall'Agenzia affidataria dovrà debitamente tener conto dell'eventualità delle stesse; nei casi di violazione di dette disposizioni si fa rinvio al successivo articolo 28 (penali);

i) il lavoratore somministrato sarà soggetto, al pari dei dipendenti dell'ente, alle disposizioni interne in ordine di flessibilità dell'orario; se ricorrono i presupposti sanciti dal regolamento per l'erogazione di buoni pasto al personale dipendente del Comune di Sestu, approvato con delibera di G.M. n. 222 del 28/11/2017 e modificato con delibera di G.M. n. 278 del 31/12/2018, il lavoratore somministrato matura il diritto all'erogazione di buoni pasto; la corresponsione del suddetto fringe benefit viene effettuato direttamente dall'Agenzia aggiudicataria, fatto salvo il rimborso da parte dell'amministrazione;

l) al lavoratore somministrato verrà consegnato un badge da parte del Comune di Sestu per consentirgli di attestare l'orario di inizio e di fine dell'attività lavorativa giornaliera. Il lavoratore sarà obbligato a custodirlo e in caso di smarrimento, mal funzionamento o dimenticanza dello stesso dovrà comunicarlo immediatamente all'Ufficio Personale dell'Ente.

#### **Art. 9 - Obblighi e responsabilità dell'agenzia aggiudicataria**

L'Agenzia aggiudicataria è responsabile della ricerca, selezione ed inserimento del lavoratore da somministrare.

In particolare è tenuta:

a) a svolgere il servizio con la massima cura e disciplina in conformità a quanto previsto dal presente capitolato, dall'accordo quadro e dal contratto specifico;

b) ad effettuare la ricerca di personale secondo criteri di trasparenza e selettività, tenuto conto dei bisogni espliciti del Comune di Sestu;

c) ad indicare, con formale comunicazione, ed entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione, il nominativo di un Referente- Responsabile incaricato di tenere i contatti con l'Ente munito di apposita delega a trattare in prima istanza, anche in contraddittorio, le questioni che possono insorgere dall'esecuzione dell'accordo quadro e dai singoli contratti specifici derivanti dall'accordo stesso;

d) a disporre l'effettuazione delle visite mediche preassuntive per l'accertamento dell'idoneità fisica del lavoratore;

e) a istruire e formare il personale somministrato in relazione alle competenze richieste, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto dalla stazione appaltante;

f) all'assunzione dell'obbligo del pagamento diretto al lavoratore somministrato del trattamento economico previsto per i dipendenti del Comune di Sestu (oltre eventuali miglioramenti economici derivanti dal CCNL intervenuti successivamente alla stipulazione del contratto di fornitura), del versamento dei contributi previdenziali, dell'iscrizione degli stessi lavoratori presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e del relativo versamento del premio assicurativo. L'aggiudicatario dovrà comunicare al Comune di Sestu, al momento

della somministrazione di personale temporaneo, eventuali sgravi contributivi e/o fiscali di cui dovesse godere e scontarli in fattura;

g) al disbrigo di ogni adempimento amministrativo connaturato alla gestione del rapporto di lavoro (a titolo esemplificativo e non esaustivo: elaborazione mensile delle buste paga, predisposizione modello F24 per versamento ritenute);

h) in considerazione della responsabilità solidale (art. 35, comma 2 del D. Lgs. 81/2015) a consegnare al Comune di Sestu, su richiesta dello stesso ed in qualsiasi momento:

- il contratto individuale di lavoro dei lavoratori somministrati, l'Unilav comprovante l'assunzione, i cedolini riportanti i dati retributivi e le giornate di presenza in servizio, nonché l'indicazione della contribuzione calcolata, copia della documentazione previdenziale (Uniemens trasmessi), modelli F24, nonché ogni altro documento venga ritenuto utile al fine di verificare la correttezza dell'operato dell'Agenzia aggiudicataria, se non già in possesso dell'ente;

i) ad esercitare l'azione disciplinare nei confronti del personale somministrato come previsto dall'articolo 35 del D. Lgs. 81/2015;

l) fornire la formazione base ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale, mentre è di competenza dell'utilizzatore formare e addestrare ogni lavoratore somministrato all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente (D. Lgs. 81/2008 e D. lgs. 230/1995 e ss.mm.ii.) sia in termine di contenuti che di ore di formazione. La sorveglianza sanitaria legata ai rischi è garantita dal medico competente. L'utilizzatore si impegna ad adottare tutte le misure di sicurezza e a rispettare gli obblighi di protezione connessi all'attività lavorativa in conformità alle disposizioni vigenti. Resta inoltre a carico dello stesso l'obbligo di provvedere a dotare il personale somministrato dei relativi dispositivi di protezione individuale. Inoltre l'utilizzatore fornirà ai lavoratori somministrati dettagliate informazioni sulle procedure di gestione delle emergenze.

I concorrenti nel redigere l'offerta, devono aver tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei propri lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro e che ciò non ostacola l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Tale dichiarazione è valida per tutti gli appalti affidati ai sensi dell'accordo quadro.

La violazione della normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa posta in genere a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio, consente alla Stazione Appaltante di dichiarare la immediata risoluzione del contratto.

In caso di sciopero dei propri dipendenti, l'Agenzia appaltatrice è tenuta a darne comunicazione scritta alla Stazione Appaltante, con un adeguato preavviso.

#### **Art.10 Obblighi dell'ente appaltante**

In considerazione di quanto disposto dall'articolo 35, comma 2, del D. Lgs. 81/2015, il Comune di Sestu è obbligato in solido con l'Agenzia affidataria in relazione alla corresponsione al lavoratore somministrato del trattamento retributivo e al versamento dei correlati oneri previdenziali, salva la possibilità di esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del somministratore e di richiedere il risarcimento dei danni cagionati in relazione a tale inadempimento;

il Comune di Sestu provvederà, entro il giorno 5 del mese successivo a quello di riferimento, a trasmettere all'Agenzia affidataria le risultanze delle timbrature relative alle presenze in servizio del lavoratore somministrato;

il Comune di Sestu si obbliga a richiedere la sostituzione del lavoratore somministrato nei modi indicati all'articolo 8 lettera h.

il Responsabile di Settore di riferimento dell'Ente è tenuto ad informare e garantire il lavoratore per quanto riguarda i rischi specifici connessi all'attività lavorativa, oltre che di dotarlo dei relativi dispositivi di protezione individuale ove adottati per gli altri lavoratori.



**Art. 11 – Divieto di subappalto e di cessione del contratto. – Cessione d’azienda**

A pena di nullità è fatto divieto all’Agenzia aggiudicataria di cedere in tutto o in parte l’accordo quadro o i contratti da esso derivanti, ovvero di subappaltare le prestazioni ed i servizi che ne sono oggetto, in considerazione della specificità e peculiarità del servizio richiesto ed al fine di garantire il diretto controllo dei requisiti e dei risultati prestazionali e per ragioni di sicurezza e riservatezza nello svolgimento del servizio e nel trattamento dei dati.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell’art. 1406 e seguenti del Codice Civile a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

**Art. 12 – Domicilio dell’aggiudicatario della procedura di accordo quadro, suo rappresentante e referente aziendale**

L’aggiudicatario della procedura di accordo quadro ha l’obbligo di comunicare per iscritto alla Stazione appaltante, prima della stipulazione del contratto, il proprio domicilio legale, unitamente ai numeri telefonici e all’indirizzo di posta elettronica certificata degli uffici dove la stazione appaltante medesima ed il Direttore dell’esecuzione in ogni tempo possono indirizzare ordini e notificare atti. A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente accordo quadro e dai contratti derivanti.

L’aggiudicatario della procedura di accordo quadro, tramite il referente aziendale di cui all’art. 9 lett. c) del presente capitolato, assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione delle prestazioni; tale referente aziendale deve essere reperibile 9 ore al giorno (dalle ore 8.00 alle ore 14.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00) per tutti i giorni di durata dei singoli contratti specifici. La Stazione appaltante ha il diritto di esigere il cambiamento del referente aziendale e del personale dell’aggiudicatario della procedura di accordo quadro per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’aggiudicatario della procedura di accordo quadro è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui sopra, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante.

**Art. 13 – Modalità di ordinazione degli interventi all’interno dell’accordo quadro**

All’interno dell’accordo quadro, le singole prestazioni sono affidate all’agenzia mediante contratti specifici, nella forma di appositi ordinativi di prestazione formulati per iscritto e corredati di norma dalle seguenti informazioni:

- la descrizione della professionalità richiesta;
- la descrizione dei requisiti minimi;
- la corrispondente categoria;
- il settore di specializzazione ed il grado di esperienza necessario;
- le modalità e la durata della prestazione lavorativa richiesta;
- dati relativi alla posizione e al tasso INAIL applicato ai lavoratori inquadrati nel medesimo profilo;
- eventuali ulteriori informazioni.

Tali ordini rappresentano a tutti gli effetti appendice al contratto di accordo quadro.

L’Agenzia Aggiudicataria, a fronte di una “richiesta di fornitura”, dovrà mettere a disposizione il personale richiesto nei termini che saranno indicati nell’offerta tecnica dall’aggiudicatario, che in ogni caso non saranno superiori a cinque giorni dalla data dell’ordine.

Da tale data decorre il termine utile per il compimento della prestazione. Qualora l’Agenzia aggiudicataria non sottoscriva l’ordine, la Direzione dell’esecuzione gli assegnerà, mediante PEC, un termine perentorio (non inferiore a 3 giorni e non superiore a 5), trascorso inutilmente il quale, la stazione appaltante ha diritto di risolvere il contratto di accordo quadro con la ditta inadempiente e di procedere all’esecuzione d’ufficio disponendo altresì l’incameramento della cauzione, salva e riservata l’azione per eventuali ulteriori maggiori danni.

Qualora sia indetta una nuova procedura per la conclusione di un nuovo accordo quadro, l’operatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

#### **Art. 14 - Norme per la misurazione e valutazione delle prestazioni**

Al costo orario del lavoratore ed oltre al margine d'agenzia, saranno inoltre riconosciuti i contributi a Forma.Temp (il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori in somministrazione) e Ebitemp (Ente Bilaterale per il lavoro temporaneo).

L'insieme del costo del lavoratore + contributi Forma.Temp + Ebitemp + margine d'agenzia, costituiscono quindi il costo del lavoro interinale.

Nel costo così determinato sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente Capitolato e negli altri atti contrattuali sia gli obblighi ed oneri che, se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nella esecuzione delle prestazioni e, comunque, di ordine generale e necessari a dare le prestazioni compiute in ogni loro parte e nei termini assegnati.

Pertanto l'Agenzia concorrente nel formulare la propria offerta ha tenuto conto, oltre che di tutti gli oneri menzionati, anche di tutte le particolari prestazioni e forniture che fossero state omesse negli atti e documenti del presente Capitolato, ma pur necessarie per dare le prestazioni appaltate complete e rispondenti sotto ogni aspetto alle indicazioni fornite dalla stazione appaltante.

Nel costo così determinato si intende quindi sempre compresa o compensata ogni spesa principale ed accessoria, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera manodopera specializzata, qualificata e comune, ogni attività necessaria per dare le prestazioni completamente ultimate nel modo prescritto e ciò anche quando non sia stata fatta esplicita dichiarazione negli atti dell'appalto, tutti gli oneri ed obblighi derivanti, precisati nel presente Capitolato, ogni spesa generale nonché l'utile per l'Agenzia aggiudicataria.

La Direzione dell'esecuzione potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla quantificazione delle prestazioni compiute.

Le prestazioni rese saranno quantificate in base ai prezzi determinati e saranno riportate sugli appositi documenti contabili.

Le prestazioni oggetto dell'accordo quadro devono essere effettuate a perfetta regola d'arte e nei tempi previsti nel presente capitolato.

#### **Art. 15 -Clausola sociale**

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nei singoli contratti di somministrazione, l'Agenzia di somministrazione aggiudicataria è tenuta ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'Agenzia aggiudicataria uscente, garantendo l'applicazione del CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D. Lgs. 15/06/2015 n. 81.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto è riportato nell'allegato al presente capitolato.

#### **Art. 16 - Consegna e inizio delle prestazioni**

L'esecuzione delle prestazioni ha inizio dopo la sottoscrizione dei singoli appalti specifici nelle forme previste nel presente capitolato, che costituiscono appendice all'accordo quadro.

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio delle prestazioni, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici per il personale dipendente; il DURC è altresì acquisito direttamente dalla Stazione Appaltante.

Tutte le prestazioni affidate di cui al presente capitolato dovranno essere rese in modo che le stesse siano complete entro i termini che saranno di volta in volta fissati dalla stazione appaltante.

In caso di mancato rispetto per colpa dell'Agenzia dei termini di ultimazione dei singoli interventi, la Stazione Appaltante si potrà avvalere della facoltà di scorporo e dell'applicazione delle penali di cui al presente capitolato.

### **Art. 17 - Ultimazioni delle prestazioni**

A seguito di apposita comunicazione da parte dell'appaltatore, dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni previste dal singolo contratto specifico, il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il **certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni**. Il verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'esecutore.

### **Art. 18 - Corrispettivo**

Lo sconto sul margine di Agenzia offerto per la realizzazione del servizio si intende fissato dall'Agenzia concorrente, in base a calcoli e valutazioni di propria ed assoluta convenienza, è onnicomprensivo, fisso ed invariabile per tutta la durata dell'accordo quadro.

Il corrispettivo mensile spettante all'Agenzia di somministrazione è determinato dal prodotto aritmetico tra il margine di agenzia (ribassato in sede di presentazione dell'offerta) e il costo delle ore lavorative effettivamente prestate dai lavoratori somministrati nel singolo mese. Tale compenso dovrà essere espressamente specificato dalla Agenzia aggiudicataria nella fattura inviata al Comune di Sestu. Si precisa che nel costo delle ore lavorative da utilizzare per la determinazione del corrispettivo mensile spettante all'Agenzia **non** deve essere inserito il costo dei buoni pasto eventualmente spettanti al lavoratore nel mese di riferimento.

La quota del corrispettivo da corrispondere a titolo di rimborso di oneri retributivi e contributivi s'intende non compresa nella base imponibile di IVA. Viceversa, la quota da corrispondere a titolo di compenso per l'attività resa dall'Agenzia (margine di agenzia) è soggetta a IVA nella misura di legge.

Il margine dell'Agenzia rimarrà imm modificabile per tutta la durata del contratto e non potrà subire degli aumenti in nessun caso.

In caso di rinnovo del "C.C.N.L. Enti Locali" relativo alla parte economica, il maggior onere derivante dall'aumento del costo del lavoro somministrato non costituisce base imponibile sul quale calcolare il margine di Agenzia.

L'Agenzia avrà diritto al rimborso del solo aumento del costo del lavoro relativo alle ore effettuate dal prestatore di lavoro e contabilizzate in fattura secondo le modalità stabilite nel presente articolo.

Ai sensi dell'articolo 30, comma 5-bis, del D. Lgs. 50/2016, in ogni caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni, è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Resta a carico esclusivo dell'Agenzia affidataria ogni qualsivoglia assenza retribuita effettuata da parte del prestatore di lavoro, prevista da vigenti disposizioni di legge o contrattuali; (in via esemplificativa e non esaustiva: malattia, infortunio, permessi elettorali, permessi per motivi di studio, permessi sindacali, permessi per matrimonio, assenze disciplinate dal D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e s.m.i., dal D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 80, dalla Legge 08 marzo 2000, n. 53 e s.m.i., Legge del 05 febbraio 1992, n. 104 e s.m.i.).

La fatturazione è sempre subordinata all'emissione del relativo certificato di pagamento da parte dell'Ufficio competente.

### **Art. 19 - Revisione e adeguamento dei prezzi**

Si procederà all'adeguamento periodico dei prezzi esclusivamente in caso di rinnovo del "C.C.N.L. Enti Locali" relativo alla parte economica: l'Agenzia avrà diritto al rimborso del solo aumento del costo del lavoro relativo alle ore effettuate dal prestatore di lavoro e contabilizzate in fattura secondo le modalità stabilite all'articolo 18. Tale maggior onere non costituisce base imponibile sul quale calcolare il margine di Agenzia, che rimane fisso, come determinato in sede di offerta.

### **Art. 20 Modalità di fatturazione e pagamento**

L'Agenzia aggiudicataria s'impegna ad inoltrare mensilmente al Comune di Sestu, entro il giorno 15 (quindici) del mese successivo a quello di riferimento, le fatture per l'attività prestata.

La fattura elettronica dovrà riportare i seguenti dati:

- l'indicazione della determinazione di impegno spesa;

- il C.I.G. derivato riferito all'ordine di fornitura oggetto di fatturazione;
- il nominativo del lavoratore somministrato;
- il numero di ore lavorate nel mese di riferimento;
- il costo orario del lavoratore con separata indicazione del costo del lavoro e del compenso spettante all'Agenzia;
- il costo mensile complessivo con separata indicazione del costo del lavoro e del compenso spettante all'Agenzia;
- l'ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali del mese da versare mediante F24;
- il costo per ciascun lavoratore dei buoni pasto eventualmente erogati;
- l'imponibile per il calcolo dell'Irap;

Inoltre con cadenza trimestrale dovrà essere inviato un report di monitoraggio che riassume l'utilizzo degli istituti contrattuali (ferie, permessi, ecc.).

Saranno oggetto di pagamento esclusivamente le ore mensili risultanti dal software utilizzato per la rilevazione delle presenze in servizio sulla base degli ingressi e delle uscite attestati dal badge in dotazione al lavoratore somministrato, fatto salvo il rilascio di apposite autocertificazioni sottoscritte dal lavoratore atte a comprovare la presenza in servizio in caso di smarrimento, mal funzionamento o dimenticanza del badge stesso, sino al limite complessivo di 18 ore settimanali.

Effettuati i dovuti riscontri e verifiche, il Comune di Sestu provvederà al pagamento a mezzo di mandato di pagamento, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Il termine sopra indicato si intenderà sospeso nel caso in cui la fattura venga contestata perché irregolare contabilmente o fiscalmente incompleta, o non indicante le voci di cui al presente punto nonché della documentazione se e quando richiesta a norma di legge o del presente capitolato.

Con cadenza mensile, l'Agenzia affidataria dovrà comprovare l'adempimento degli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi.

Scaduti i termini di pagamento, il creditore, in ottemperanza alla normativa vigente, ha diritto al riconoscimento degli interessi legali di cui all'art. 1284 del c.c., fino alla data di emissione del mandato.

Resta inteso che, in nessun caso, ivi compresi i ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospesa la prestazione del servizio.

#### **Art. 21 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

La ditta aderente all'accordo quadro assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.8.2010 n. 136 e smi.. Con la sottoscrizione dell'accordo quadro la ditta aggiudicataria dovrà comunicare gli estremi identificativi del c/c dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Il fornitore dovrà altresì assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della L.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto; qualora non assolva a detti obblighi, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3 della L.136/2010.

#### **Art. 22 - Cessione del credito**

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del codice civile (nel seguito cc), è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte della stazione appaltante. Trova applicazione l'articolo 106, c. 13 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi.

#### **Art. 23 - Controlli e verifiche**

Le prestazioni oggetto del presente accordo quadro sono soggette a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.

Trattandosi di prestazioni continuative viene svolta la verifica di conformità in corso di esecuzione; la stessa è attuata dal Direttore dell'esecuzione del contratto che rilascia apposita certificazione al momento dell'emissione dello stato di avanzamento del servizio.

L'Amministrazione comunale di Sestu si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l'Agenzia affidataria possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa l'osservanza da parte dell'Agenzia stessa, di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato; le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l'Agenzia dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.

Qualora dai controlli effettuati, il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato dovesse risultare non conforme al capitolato, al contratto e ad altre disposizioni di legge nelle materie oggetto della presente fornitura, il Comune di Sestu provvederà a segnalare tempestivamente, in modo puntuale e motivato, le inadempienze all'Agenzia, tramite PEC; a seguito delle contestazioni di cui sopra, l'Agenzia dovrà formalizzare, entro 15 giorni dal ricevimento della PEC, le proprie controdeduzioni da trasmettere al Comune con il medesimo mezzo.

Il Comune di Sestu adotterà i provvedimenti ritenuti opportuni al fine di sanare le irregolarità rilevate, che comunicherà all'Agenzia affidataria sempre tramite PEC.

L'accertato mancato rispetto degli obblighi di cui sopra, da parte dell'Agenzia affidataria, sarà giusta causa di risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1456 Codice Civile.

#### **Art. 24- Provvedimenti disciplinari e anticorruzione**

L'azione disciplinare nei confronti dei lavoratori somministrati sarà esercitata dall'Agenzia affidataria, come previsto dalla vigente normativa. Il Comune di Sestu provvederà a comunicare tempestivamente le circostanze disciplinarmente rilevanti che dovranno essere contestate per iscritto da parte del Responsabile dell'Ufficio Politiche sociali al quale è stato assegnato il personale somministrato.

In ottemperanza alle misure anticorruzione previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della stazione appaltante, alle dipendenze della Ditta Aggiudicataria non dovranno essere presenti persone di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.lgs 165/2001. La Committenza prevede azioni di monitoraggio annuale relative al rispetto del divieto di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.lgs 165/2001.

#### **Art. 25 - Riservatezza**

L'Agenzia aggiudicataria assume l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dalla stazione appaltante per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva della stazione appaltante. In caso contrario risponde nei confronti di quest'ultima per eventuali violazioni commesse.

L'Agenzia è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi la prestazione, salvo esplicito benestare della stazione appaltante. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

L'obbligo della riservatezza sarà vincolante per tutta la durata del contratto e successivamente fino a quando le relative informazioni saranno divenute pubbliche.

L'Agenzia vincola con proprie direttive i lavoratori somministrati al rispetto degli obblighi di riservatezza, delle istruzioni e delle attività di sorveglianza che saranno adottate dal Comune di Sestu durante il periodo di utilizzo.

#### **Art. 26 - Cauzione**

L'aggiudicatario deve costituire una garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo netto a base d'asta, costituita da cauzione o fideiussione, con validità per almeno 180 giorni dalla data della gara, in una delle forme previste dall'art. 93 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm. e ii.

L'offerta dovrà essere corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, che dovrà essere pari al 10% dell'importo netto dell'appalto, nelle forme previste dall'art. 103 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm. e ii.

La garanzia fideiussoria è prestata per l'intero periodo contrattuale e sarà svincolata, in assenza di inadempienze, comminatorie di penalità o altre cause di impedimento, entro 30 giorni dal termine di tale periodo.

In tutti i casi di prelevamento della cauzione nel corso di durata dell'appalto di somme dovute dall'aggiudicatario, quest'ultimo è tenuto all'immediato reintegro sino alla concorrenza dell'importo originario.

### **Art. 27 – Assicurazioni a carico dell'impresa**

L'aggiudicatario sarà responsabile dei danni derivanti dalla prestazione del servizio o comunque dei danni derivanti da fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze, che venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia dell'Amministrazione appaltante che di terzi, durante il periodo contrattuale tenendo al riguardo l'Amministrazione appaltante sollevata da ogni richiesta risarcitoria o pretesa, da qualsiasi soggetto avanzata.

L'aggiudicatario, con effetti dalla data di sottoscrizione dei contratti applicativi, si obbliga a stipulare con primario assicuratore e a mantenere in vigore per tutta la durata degli stessi, ed eventuali proroghe, un'adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di:

- **Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)**: per danni arrecati a terzi (tra cui il Comune di Sestu e gli utenti del servizio) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività e ai servizi prestati, intendendosi compresi i danni derivanti dal complesso delle attività e dei servizi formanti oggetto dell'appalto, come descritto nel presente Capitolato, con tutte le attività inerenti, accessorie e complementari rispetto alle attività e servizi principali, nessuna esclusa né eccettuata, comprensiva della garanzia per la **Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO)** per gli infortuni sofferti da tutti i prestatori d'opera addetti all'attività.

La richiamata assicurazione RCT/RCO dovrà prevedere:

- nella "descrizione del rischio assicurato", l'esplicito richiamo all'oggetto dell'appalto del presente Capitolato;
- massimali di garanzia non inferiori rispettivamente a:
  - **euro 5.000.000,00** per sinistro RCT, indipendentemente dal numero dei terzi danneggiati
  - **euro 3.000.000,00** per sinistro RCO, con sottolimito non inferiore a euro **2.000.000,00** per prestatore di lavoro infortunato.

L'Amministrazione sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative stipulate dall'agenzia aggiudicataria.

### **Art. 28 – Inadempienze e penalità**

In caso di inosservanza degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, dal Disciplinare di gara e dal Contratto che non comporti per la loro gravità l'immediata risoluzione del contratto, l'utilizzatore contesta mediante posta elettronica certificata le inadempienze riscontrate e assegna un termine non inferiore a dieci (10) giorni per la presentazione delle controdeduzioni scritte. Per ogni violazione o inesatto adempimento, l'Amministrazione avrà facoltà, a suo insindacabile giudizio, di applicare nei confronti dell'aggiudicatario penali da un minimo di Euro 250 a un massimo di Euro 500 per ogni violazione. Tali sanzioni verranno commisurate alla gravità dell'inadempimento. La decisione definitiva verrà assunta dal Responsabile Unico del Procedimento a conclusione della procedura di contestazione degli addebiti da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto.

L'importo delle penali verrà dedotto dalla rata di pagamento successiva alla definizione della procedura di contestazione o sarà trattenuto sull'importo della cauzione prestata che, in tal caso, dovrà essere opportunamente reintegrata.

### **Art. 29 - Sospensione del servizio, recesso e risoluzione del contratto**

Il Comune di Sestu si riserva il diritto di intimare la sospensione del servizio e di recedere unilateralmente dal contratto qualora, nel corso dell'esecuzione, intervengano fatti, atti o provvedimenti i quali modifichino la situazione esistente all'atto della sottoscrizione del contratto o ne rendano impossibile o inopportuna la sua conduzione a termine.

In tal caso saranno riconosciute all'agenzia affidataria le sole spese sostenute e adeguatamente documentate riferibili al periodo antecedente la data di comunicazione del recesso oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti ai sensi dell'articolo 109 del Decreto legislativo n.50/2016.

Ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, il contratto si intenderà risolto nei seguenti casi:

- gravi e reiterate inottemperanze a quanto previsto nel presente capitolato e dalla vigente normativa in materia;
- gravi ed accertate violazioni attinenti la retribuzione, i versamenti contributivi di legge e le quote aggiuntive attuate nei confronti del lavoratore
- perdita dei requisiti previsti dalla legge ai fini della partecipazione alla presente selezione;

- mancata sostituzione dei lavoratori somministrati, assenti dal servizio, entro i termini prescritti dal capitolato;
- interruzione dell'esecuzione del contratto;
- in tutti gli altri casi previsti nel presente capitolato e non menzionati nell'elenco sopra riportato.

Nei casi di cui ai precedenti punti, l'Agenzia affidataria sarà tenuta al completo risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti che il Comune di Sestu dovrà sostenere, ivi compreso il maggior onere, rispetto a quanto convenuto, per il ricorso ad altro fornitore.

Al verificarsi delle sopra indicate ipotesi, la risoluzione avviene di diritto qualora il Comune di Sestu comunichi di avvalersi della clausola risolutiva ex articolo 1456 c.c. e di tale volontà dia comunicazione scritta all'Agenzia affidataria, mediante posta elettronica certificata.

### **Art. 30 - Tribunale competente**

Per tutte le controversie che dovessero sorgere per l'esecuzione dei contratti, di cui al presente accordo quadro è competente il foro di Cagliari. E' esclusa la clausola arbitrale.

### **Art. 31 - Accesso agli atti dell'accordo quadro e degli appalti specifici**

Trattandosi di un accordo quadro, ai sensi dell'art. 76, c. 4 del D. Lgs. n. 50/16, la ditta aderente all'accordo quadro prende atto ed accetta che la stazione appaltante può motivatamente omettere talune informazioni relative alla conclusione del presente accordo quadro qualora la loro diffusione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati o dell'operatore economico cui è stato aggiudicato il contratto, oppure possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra questi.

### **Art. 32 - Trattamento dati personali**

Il trattamento dei dati avverrà in conformità alle disposizioni di cui al GDPR 27 aprile 2016 n. 679.

In particolare, i dati forniti all'Agenzia affidataria o di cui la stessa dovesse venire a conoscenza dovranno essere trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della gara e per la successiva stipula e gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Sestu.

L'aggiudicataria dovrà impegnarsi a rispettare gli obblighi previsti in materia di trattamento dei dati, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento; lo stesso soggetto dovrà designare un proprio responsabile del trattamento dei dati (figura "preposta" al trattamento).

L'Amministrazione e l'aggiudicataria prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto per l'esecuzione del servizio in oggetto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

### **Art. 33 - Responsabile del procedimento**

Il responsabile del procedimento relativo alla procedura di affidamento dell'appalto oggetto del presente capitolato e alla gestione del rapporto contrattuale è la Responsabile del Settore Affari Generali, Organi Istituzionali, Appalti e Contratti, Politiche Sociali, Dr.ssa Sandra Licheri, tel. 070/2360213, indirizzo di posta elettronica [sandra.licheri@comune.sestu.ca.it](mailto:sandra.licheri@comune.sestu.ca.it), PEC: [protocollo.sestu@pec.it](mailto:protocollo.sestu@pec.it).

### **Art. 34 - Osservanza del capitolato, leggi, norme e regolamenti**

L'Agenzia aggiudicataria è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'Agenzia aggiudicataria si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/16 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.